



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza
Ambienti di Lavoro **S.P.I.S.A.L.**

Egr.
DdL
Ditta

Data:
Prot.:
Ogg: Gestione rischio ambienti confinati
DPR 177/11. Dlegvo 81/08art.li 66 e 121
Allegato IV, punto 3.

Egr. sig.

questo Servizio nelle prossime settimane attiverà una campagna di promozione e controllo sulle azioni messe in atto dai Datori di Lavoro (DdL) a seguito dell'entrata in vigore della norma in oggetto.

Gli adempimenti previsti dal DPR 177/11 coinvolgono i DdL di tutte le aziende in quanto il rischio da ambienti confinati può essere presente anche in attività di minima dimensione.

Con il termine "ambiente confinato" si intende un luogo/ambiente circoscritto, totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato da persone, né destinato normalmente ad esserlo, ma che all'occasione può essere impegnato per l'esecuzione di interventi lavorativi quali l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l'installazione di dispositivi tecnologici.

In genere si tratta di ambienti che presentano un rapporto fra volume e dimensioni dell'apertura tale per cui gli scambi naturali dell'atmosfera all'interno con l'aria esterna risultano particolarmente ridotti.

Ambienti confinati possono essere presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro, sotto o sopra il suolo, di piccole come di grandi dimensioni.

Esempi possono essere: cisterne interrato o fuori terra, auto e ferro-cisterne, fognature o condotte sotterranee, cunicoli, pozzi di ascensori/montacarichi, recipienti, celle di refrigerazione, camere di combustione di fornaci, magazzini con atmosfera inibitrice del fuoco, armadi di analizzatori o di altri strumenti, piccoli locali accessori, ecc.

Si ricorda che l'art 29 comma 5 del Dlegvo 81/08 (aziende fino a 10 dipendenti) non esenta il DdL di queste Aziende dall'obbligo di eseguire la Valutazione del Rischio.

Pertanto alla luce di quanto prescrive il DPR 177/11 è necessario che tutti i DdL provvedano ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) predisposto in ottemperanza degli art.li 17 e 28 Dlegvo 81/08.

Si raccomanda al DdL di eseguire un'accurata ricognizione in tutti i luoghi e le fasi del proprio ciclo produttivo, coinvolgendo formalmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tutti i Dirigenti ed i Preposti, il Medico Competente (MC) il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Attenzione anche ai casi in cui l'accesso avviene raramente, in situazioni particolari o in casi di emergenza, p.e per controlli strutturali di apparecchi a pressione.

Sarà cura del DdL conservare nel DVR una dettagliata registrazione delle verifiche eseguite e delle relative conclusioni, anche nel caso che la ricognizione abbia rilevato che non sono previsti accessi in luoghi confinati o soggetti ad inquinamento.

Allegiamo delle indicazioni operative che utilizzeremo come check list in occasione dei controlli in azienda.

In nostro intervento di verifica interesserà prioritariamente le Aziende dei seguenti Settori Produttivi:

- aziende dei comparti chimico e chimico-farmaceutico,
- aziende del settore agro-alimentare, (lavorazione e conservazione frutta, produzione di vini e altre bevande fermentate, prodotti animali e vegetali conservati, mangimifici, ecc.)
- Concerie
- Depuratori e Acquedotti
- Telecomunicazioni (cavi in cunicoli)

- depositi di gas e carburanti,
- Gestione della distribuzione di gas.
- Aziende di trasporti con autocisterne

In occasione degli accessi in Azienda in via preliminare chiederemo di avere evidenze oggettive di risposta a queste domande:

1- Quando il DdL ha eseguito l'ultima ricognizione per verificare se i processi di lavorazione eseguiti nella sua unità produttiva comportano l'accesso di lavoratori in ambienti confinati come definiti nel DPR177/11?

Come è stata eseguita questa ricognizione?

2- Nel caso tali accessi siano previsti, vengono eseguiti da Lavoratori Dipendenti? (vedi definizione di Lavoratore in art 2 comma 1 lett. a Dlegvo 81/08). **Oppure il DdL li ha affidati ad altra ditta o lavoratore/i autonomo/i?**

Nel caso di affidamento a Lavoratori Dipendenti verificheremo l'adeguatezza delle misure di prevenzione predisposte dal DdL.

Nel caso di affidamento in appalto oggetto della verifica saranno gli obblighi previsti dall'art 26 Dleg.vo 81/08 per il Committente e per l'Impresa Appaltatrice.

Distinti saluti

dott. Adolfo Fiorio
Direttore S.P.I.S.A.L.
Direttore Dipartimento di Prevenzione
U.L.S.S. 5 Ovestvicentino